



**ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI PER ANZIANI
DEL COMUNE DELL'AQUILA**
“Cardinale Corradino Bafile”

Residenza per Anziani “Ex ONPI”

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI RICOVERO PER L'INGRESSO NELLA RESIDENZA DI
PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI**

TRA

L'Istituzione “Centro Servizi per Anziani” del Comune dell'Aquila, con sede in L'Aquila, 67100, Via Capo Croce n. 1, C.F. 93021690669, in persona del Direttore _____
nato a _____ il _____ in virtù del potere di firma conferito dal regolamento dell'Ente, approvato con delibera di C.C. n. 10 del 2 febbraio 1995, di seguito denominata **Istituzione**;

E

Il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ in data _____, residente in _____, C.F. _____, (sono ammessi i soggetti anziani ultrasessantacinquenni residenti nel Comune dell'Aquila, nonché i soggetti anziani ultrasessantacinquenni residenti in altri Comuni), denominato **ospite**;

E

Il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ in data _____, residente in _____, C.F. _____, denominato **familiare/garante**.

Art. 1

INGRESSO NELLA RESIDENZA

Il/la Sig./Sig.ra _____ entra nella Residenza per Anziani “Ex Onpi “ del Comune dell'Aquila a far data dal _____.

Art.2

TIPOLOGIA DI RICOVERO

La tipologia di ricovero richiesta è la seguente:

- ricovero definitivo**
- ricovero temporaneo di sollievo:** dal _____ - al - _____

Art. 3

PAGAMENTO RETTA

Il/la Sig./Sig.ra _____ ed il familiare/garante Sig./Sig.ra _____

dichiarano di disporre di redditi sufficienti, ad assicurare il pagamento della retta giornaliera pari ad € 39,80, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 dell'11 settembre 2014 recepita dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo n. 98 del 25 settembre 2014, nonché a garantire una somma mensile per spese personali.

Il/la sig./sig.ra _____ ed il familiare/garante sig./sig.ra _____ inoltre hanno l'obbligo del deposito cauzionale di € 154,96 a copertura di eventuali situazioni di morosità e deve essere reintegrato prima del totale utilizzo.

Art. 4

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA E DELLA CAUZIONE

L'ospite autosufficiente o il familiare/garante alla data dell'ingresso deve produrre ricevuta del versamento della retta e della cauzione, effettuato tramite la tesoreria dell'Istituzione medesima. I successivi pagamenti devono avvenire entro il 5 del mese di competenza e da eseguirsi presso qualsiasi filiale dell'Istituto bancario convenzionato.

L'Ospite autosufficiente che, per circostanze imputabili alla sua persona, ritarda l'ingresso programmato con il Servizio Sociale Professionale, non è esonerato dal pagamento della retta dal giorno d'ingresso concordato. In caso di rinuncia, la stessa deve essere comunicata per iscritto.

L'Ospite autosufficiente che intende trascorrere periodi temporanei di ricovero presso la Residenza è tenuto a versare anticipatamente la retta e la relativa cauzione soltanto per i giorni di effettiva permanenza.

L'eventuale variazione della retta o della cauzione viene comunicata con un preavviso di 30 giorni, entro i quali l'Ospite ed il familiare/garante devono dichiarare se intendono accettare la nuova tariffa ovvero optano per le dimissioni dalla Residenza.

Le spese di assistenza sanitaria non sono comprese nella retta di ricovero ma sono a carico dell'Ospite e/o del familiare/garante. Dette spese, in particolare, riguardano: l'acquisto di farmaci e medicinali, i prelievi ematoclinici e le prestazioni sanitarie specialistiche non a carico del servizio sanitario e il trasporto presso le strutture sanitarie esterne.

Art. 5

OBBLIGHI DEL FAMILIARE/GARANTE

Il familiare/ garante è colui al quale è affidata la presa in carico dell'Ospite. L'Istituzione lo considera referente per ogni problematica e contingenza che riguarda l'Ospite; il garante inoltre, si impegna a garantire, in qualità di debitore solidale con l'Ospite, il puntuale pagamento della retta, come specificato infra nel presente contratto.

Art. 6

SERVIZI EROGATI AGLI OSPITI ANZIANI

La Residenza fornisce prestazioni tra loro integrate ed articolate:

Servizi Alberghieri:

- alloggio in camera singola dotata di servizio igienico;
- vitto completo, con possibilità di regimi dietetici personalizzati a seconda delle esigenze degli Ospiti;
- fornitura, lavaggio e cura della biancheria da camera e da bagno;
- pulizia e sanificazione degli ambienti;
- disponibilità di stanze comuni;
- servizio di portineria e centralino.

Servizi Sociali

- funzioni di Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale;
- attività aggregative, ricreative e culturali;
- sostegno psicologico.

Servizi Socio Assistenziali

- assistenza tutelare diurna e notturna, in particolare per gli ospiti non autosufficienti, nel rispetto del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) predisposto dall'equipe multiprofessionale interna, che si articola in: alzata, cura ed igiene della persona, bagno assistito, vestizione, aiuto nella somministrazione dei pasti, mobilitazione e messa a letto;
- attività di socializzazione, occupazionale, ludica, ricreativa, culturale, motoria, con programmi individuali e di gruppo, lettura quotidiani, ascolto di musica;
- interventi rivolti alla cura della persona (estetista, podologo, parrucchiere, ecc., il cui costo è a carico dell'ospite).

Servizi Sanitari

- assistenza medica di base e geriatrica;
- prestazioni infermieristica;
- servizio fisioterapico/riabilitativo.

In caso di necessità ed urgenza, la Residenza ricorre all'ausilio del servizio di 118. In tale eventualità, ogni responsabilità dell'assistenza rimane in capo alla struttura sanitaria presso la quale avviene il ricovero.

Durante la degenza, la Residenza non provvede all'erogazione di prestazioni socio-assistenziali che, in tale evenienza, devono essere assicurate da parenti o da privati, con ogni onere di spesa a carico dell'Ospite e/o dei familiari dello stesso.

La Residenza non assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'attività di assistenza erogata agli ospiti da parte di terzi.

Servizio Religioso

L'assistenza religiosa è prestata nel rispetto della volontà e libertà di credo dei singoli.

Art. 7

ASSISTENZA SANITARIA

Gli Ospiti usufruiscono delle normali prestazioni di cui al Servizio Sanitario Nazionale, secondo la normativa vigente; si avvalgono, pertanto, del proprio medico di Medicina Generale.

Art. 8

CUSTODIA VALORI

La Residenza non assume responsabilità alcuna per cose o valori conservati nelle stanze degli ospiti, declina ogni responsabilità per danni che derivano, senza sua colpa, agli ospiti ed alle loro cose.

La Direzione, su espressa richiesta scritta dell'ospite e/o del familiare/garante è abilitato a custodire oggetti preziosi, valori, denaro liquido di ridotte dimensioni previa registrazione e documentazione a titolo probatorio.

Art. 9

ORARIO DELLE VISITE

L'orario delle visite è consentito dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Per favorire il riposo pomeridiano e notturno, va moderato il volume degli apparecchi radio e televisivi nei seguenti orari: dalle ore 14:00 alle ore 15:00 e dalle ore 22:30 alle ore 6:30.

Art. 10

TEMPO LIBERO E ATTIVITA' RICREATIVE

Al proclamato fine di favorire l'integrazione dell'Ospite nel contesto socio culturale ambientale nel quale è inserito ed il mantenimento delle capacità psico-fisiche, questi può organizzare il proprio tempo libero nel modo che ritiene più opportuno, impegnandolo in attività ricreative, culturali e occupazionali, spontaneamente scelte nel rispetto delle norme esposte nel presente regolamento.

A tale scopo il personale della Residenza promuove e partecipa alle iniziative che coinvolgano la rete dei servizi esistenti nel territorio, sia favorendo la partecipazione degli Ospiti ad attività ed esperienze all'esterno, sia mediante iniziative organizzate intra moenia.

Art. 11

NORME DI COMPORTAMENTO

La convivenza tra gli Ospiti e tra questi ed il personale della Residenza è improntata al reciproco rispetto, in un clima di corretta e cordiale collaborazione, nonché basato sulle normali regole della buona educazione.

L'Ospite e il familiare/garante non possono pretendere dal personale prestazioni non contemplate nel programma dei servizi.

L'ospite si impegna a:

- osservare le regole della convivenza e della vita di relazione e dell'igiene dell'ambiente;
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature idrauliche ed elettriche della camera e segnalare ai responsabili l'eventuale cattivo funzionamento degli stessi;
- consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona incaricata della Residenza di entrare nella camera per provvedere alla pulizie, ai controlli, ed alle eventuali riparazioni;
- risarcire la Residenza dei danni arrecati per propria incuria o per trascuratezza;
- non ospitare nella propria camera, anche per una sola notte, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela e di amicizia, eventuali eccezioni possono essere autorizzate dalla Direzione.

All'Ospite è data la possibilità di personalizzare la propria camera, con oggetti e suppellettili nel rispetto degli spazi disponibili e delle norme di sicurezza.

Eventuali cambi di stanza per sopravvenute incompatibilità tra Ospiti o per nuove condizioni di bisogno,

potranno essere disposti dalla Direzione, sentiti gli interessati e il familiare/garante, il cui parere non è vincolante. In caso di inosservanza di detti principi, l'Ospite potrà essere richiamato prima oralmente e poi per iscritto. In seguito ad un secondo richiamo scritto la Direzione può proporre prima la sospensione e poi le dimissioni dell'Ospite, previo contatto con il familiare/garante.

Art. 12

DIMISSIONI

Le dimissioni volontarie dalla Residenza, richieste dal familiare/garante con il consenso dell'interessato, devono essere comunicate con un preavviso di n. 15 (quindici) giorni a mezzo di avviso scritto indirizzato all'Istituzione Centro Servizi per Anziani del Comune di L'Aquila, in via Capo Croce n. 1.

Altresì, l'Ospite può essere dimesso:

- per comprovata incompatibilità alla vita comunitaria ed inosservanza delle regole minime necessarie al suo svolgimento, ovvero per azioni contrarie alla legge;
- per mutate condizioni psicofisiche, accertate dalla competente Unità di Valutazione Multiprofessionale della Azienda Sanitaria Locale;
- per morosità a seguito del mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi.

Art. 13

MANCATO PAGAMENTO DELLA RETTA

Il mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi, da parte dell'Ospite e/o del familiare/garante, senza valida motivazione riconosciuta dall'ufficio competente, produrrà la dimissione automatica dalla Struttura, con incameramento della cauzione, salvo il diritto a pretendere il pagamento delle rette inavase.

Art. 14

DECESSO

In caso di decesso la Residenza assume la custodia di tutti i beni di proprietà del defunto ivi presenti per un periodo di massimo n. 6 (sei) mesi, al fine di consegnarli ad eventuali eredi secondo le norme vigenti.

Le spese delle esequie sono a carico degli eredi o, in mancanza, del Comune di residenza.

Art. 15

DIVIETO DI FUMO

In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia, è fatto divieto di fumare in tutti gli spazi interni della Residenza; i trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Art. 16

ACCETTAZIONE DEL DISCIPLINARE

L'Ospite ed il familiare/garante dichiarano espressamente di conoscere ed accettare il contenuto del Disciplinare per l'accesso ed il funzionamento della Residenza per Anziani "Ex Onpi" del Comune dell'Aquila.

Art. 17

TUTELA DELLA PRIVACY

La Residenza assicura la raccolta, il trattamento e la conservazione dei dati personali degli ospiti nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. .

I dati sensibili degli ospiti sono comunicati solo al personale della Residenza e sono utilizzati esclusivamente per permettere agli addetti di svolgere al meglio le proprie mansioni e l'erogazione delle prestazioni sociali e socio sanitarie.

Art. 18

REGISTRAZIONE E RINVIO

Le parti stabiliscono che il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. Per quanto non espressamente in esso previsto, si fa rinvio alle norme vigenti.

Art. 19

NORME FINALI

L'Ospite, sottoscrivendo il Contratto Individuale di Ricovero, dichiara di conoscere, accettare ed impegnarsi alla scrupolosa osservanza delle norme del Disciplinare per l'accesso ed il funzionamento della Residenza per Anziani "Ex Onpi" del Comune dell'Aquila., da intendersi espressamente richiamato.

Art. 20

FORO COMPETENTE

In caso di controversia, sarà esclusivamente competente il foro territoriale del Tribunale di L'Aquila.

L'AQUILA,

IL/LA SIG./SIG.RA _____ (OSPITE)

IL/LASIG./SIG.RA _____ (FAMILIARE/GARANTE)

IL DIRETTORE _____